

(N. 1052)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZELIOLI LANZINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1960

Ripristino delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97

ONOREVOLI SENATORI. — Le modalità dei concorsi e delle nomine del personale sanitario e di assistenza infermiera ed ausiliaria presso gli ospedali sono regolate dalla legge fondamentale regio decreto 30 settembre 1938, n. 161, ritoccato e aggiornato dal regio decreto 29 marzo 1940. In deroga temporanea a tali disposizioni venne emanato il decreto-legge 3 maggio 1948, n. 949, ratificato con legge 4 novembre 1951, n. 1188, e che doveva applicarsi limitatamente ai concorsi da bandire entro l'anno della sua pubblicazione nonché a quelli banditi anteriormente a detta pubblicazione e non espletati. Vennero infine con legge 10 marzo 1955, n. 97, emanate disposizioni transitorie di deroga alla legge generale onde regolare i concorsi e le nomine del suddetto personale sanitario e di assistenza presso gli ospedali limitate alla durata di anni tre dalla pubblicazione. Tali disposizioni transitorie furono poi di seguito prorogate per due anni successivi e sino al 10 marzo 1960 con le leggi 4 febbraio 1958, n. 21 e 1° aprile 1959, n. 136.

Anche tale termine è scaduto e non sembra ancora vicina la definitiva disciplina più volte sollecitata e promessa. Per verità è stato presentato dai colleghi Santero, Monaldi, Benedetti ed altri il disegno di legge numero 655 ora in stato di relazione avanti la 11^a nostra Commissione: pur non prevedendo il riordinamento completo della complessa materia esso poteva sopperire alla mancanza di disposizioni legislative più razionali e aggiornate, ma anche per questo disegno di legge non si prevede una definizione sollecitata. Si ravvisa quindi opportuno anzi necessario che le disposizioni le quali hanno regolato i concorsi fino ad oggi in base alla legge 10 marzo 1955, n. 97, siano prorogate. Detta legge ha dato buona prova ed ha permesso a molte amministrazioni di provvedere ai concorsi che altrimenti non si sarebbero mai esperiti.

Si confida pertanto nell'approvazione del presente disegno di legge con carattere di assoluta transitorietà.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, già prorogate con legge 4 febbraio 1958, n. 21 e 1° aprile 1959, n. 136, sono ripristinate per il periodo di un anno a partire dal 15 giugno 1960.